

Delib.G.R. 28 novembre 2006, n. 1801 ⁽¹⁾.

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, art. 25, comma 2 - Istituzione della Prima dote per i nuovi nati per le famiglie con figli fino a 36 mesi. Approvazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 12 dicembre 2006, n. 163.

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Programmazione Sociale e Integrazione, riferisce quanto segue.

La *legge regionale 10 luglio 2006, n. 19*, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle persone e delle famiglie", introduce, tra gli altri elementi di riforma del sistema di welfare regionale le politiche di sostegno alle famiglie e agli altri nuclei familiari legati da vincoli solidaristici, connesse all'obiettivo di sostenere i nuclei familiari nell'assunzione di responsabilità e carichi di cura per persone non autosufficienti e per bambini molto piccoli che non di rado possono generare disagi economici, marginalità sociale, a precarietà lavorativa, crisi delle relazioni intrafamiliari. Con l'approvazione della legge regionale si è inteso proporre un approccio innovativo, rivolto a integrare una rete di servizi, senza sostituirli, a produrre opportunità di autonomia e indipendenza economica, a valorizzare le risorse di un individuo o di un nucleo familiare integrandole con le risorse del sistema collettivo.

1. Il sostegno alle famiglie con figli e i servizi per la prima infanzia

La *legge regionale n. 19/2006* offre una lettura integrata e multidimensionale del principio di pari opportunità per le donne e gli uomini pugliesi che non può prescindere dal contesto sociale e culturale di vita delle persone, dalle caratteristiche dei nuclei familiari, dalla considerazione dei diversi carichi di cura che gli stessi nuclei assumono e a cui il sistema di welfare locale deve guardare per garantire una offerta mirata ed adeguata di servizi e di opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

I tassi di attività e di occupazione della popolazione femminile, insieme al graduale e costante calo della natalità in Puglia, al netto degli effetti derivanti dai flussi migratori, tracciano i confini di una Regione che esprime la esigenza di introdurre politiche mirate di sostegno alla natalità e, ancor prima alla maternità e paternità responsabile, con politiche attive che, in ambito sociale, siano rivolte ad offrire servizi e strumenti concreti per sostenere l'organizzazione di vita familiare. concorrendo così a rimuovere gli ostacoli che oggi rendono più complessa la scelta di accogliere un bambino in famiglia, e più ardua la capacità di offrire a questo bambino tutte le opportunità di crescita armoniosa e con il supporto di adeguati servizi educativi.

Tali ostacoli sono sia di natura economica che di natura strutturale, connessi cioè a un deficit cronico di offerta di servizi di qualità per la prima infanzia, che lascia la Puglia agli ultimi posti in Italia per dotazione di posti nido (4,5 posti per 100 bambini 0-3 anni in Puglia, contro una media nazionale di 9.9 posti, ed un obiettivo di lungo periodo affermato dalla Commissione Europea di 30 posti nido per 100 bambini 0-3 entro il 2010).

Insieme ad altre misure, che saranno attivate con successivi provvedimenti, a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali, rivolte a promuovere un significativo incremento della offerta di servizi per la prima infanzia, così come individuati dalla *L.R. n. 19/2006* e dal suo regolamento attuativo, su tutto il territorio regionale, si è ritenuto opportuno di proporre all'attenzione della Giunta Regionale la introduzione, a carattere sperimentale, di una misura specifica rivolta ad agire non già dal lato della offerta dei servizi per la prima infanzia, bensì dal lato della domanda.

2. La prima dote per i nuovi nati

Più specificamente l'art. 25 della legge regionale, prevede al comma 2 che "la Regione finanzia annualmente progetti mirati e iniziative sperimentali per il potenziamento dei servizi per la prima infanzia, come individuati nel regolamento regionale di cui all'articolo 64, per il sostegno dei percorsi per l'affido e l'adozione, per la protezione sociale delle madri sole con figli, per la promozione di attività ludiche ed educative per l'infanzia e di iniziative a sostegno del tempo libero, nonché per il sostegno economico in situazioni di difficoltà e con figli fino ai trentasei mesi di età. In questa direzione l'Assessorato alla Solidarietà ha promosso la scelta di istituire uno specifico strumento di intervento, quale la Prima dote per i nuovi nati, a carattere sperimentale, per sostenere le famiglie che hanno assunto la scelta responsabile di accogliere una nuova vita e per concorrere a rimuovere i possibili ostacoli, anche di natura economica, connessi alla presenza di un minore molto piccolo in famiglia. Tale intervento non può, evidentemente, prescindere dall'obiettivo specifico di promuovere, dal lato della domanda, l'accesso ai servizi per la prima infanzia quale concreta leva per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie pugliesi e per rimuovere gli ostacoli all'ingresso e alla permanenza di giovani donne con figli nel mondo del lavoro.

Tale intervento, come già espressamente previsto nella legge regionale, non può configurarsi come intervento monetario autonomo rispetto alla organizzazione della rete dei servizi ed in particolare dei servizi domiciliari e a carattere comunitario per la prima infanzia, proprio in relazione all'obiettivo di non "monetizzare i diritti civili e sociali" delle famiglie con bambini, ma di integrare la rete dei servizi, nella quale la stessa famiglia svolge un ruolo attivo, con un intervento economico che persegua la sostenibilità economica di un carico di cura, la cui valutazione ha certamente un peso nella lettura della graduale ma continua diminuzione del tasso di natalità in Puglia.

Nelle more della attivazione di un percorso partecipato per la stesura di un piano per le politiche familiari complessivo ed integrato con il nuovo Piano regionale delle politiche sociali, ed in coerenza con la attenzione che l'intera Giunta Regionale ha voluto manifestare per il sostegno alla natalità ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - anche con la decisione di attivare nel Bilancio di Previsione per l'Annualità 2006 uno specifico capitolo di spesa, quale il Cap. 785010 "Fondoper la prima dote per i nuovi nati fino al 36° mese di vita (*art. 25, comma 2, L.R. n. 19/2006*), con una dotazione finanziaria determinata in Euro 5.000.000,00, così come modificata per effetto della *L.R. n. 22/2006* - si propone alla Giunta Regionale di approvare la istituzione del percorso di sperimentazione della Prima dote per i nuovi nati ed il connesso impegno delle risorse assegnate al capitolo 785010.

L'intervento in oggetto, per le competenze che la *L. n. 328/2000* e la *L.R. n. 19/2006* assegnano ai Comuni e per la necessità di integrare pienamente gli interventi di sostegno economico realizzati mediante la prima dote per i nuovi nati con gli interventi di organizzazione dei servizi comunitari e domiciliari per i bambini in età compresa tra 0 e 36 mesi, sarà realizzato dai Comuni pugliesi in coerenza con gli obiettivi e le modalità generali di attuazione che la Giunta Regionale va ad approvare, come di seguito specificati.

Obiettivi specifici

L'obiettivo specifico della prima dote per i nuovi nati è quello di *sostenere il carico di cura che la coppia genitoriale assume per la crescita e la prima educazione dei figli, più elevato nei primi mesi di vita, e di favorire la conciliazione tra i tempi di vita e crescita dei figli con i tempi di lavoro, al fine di promuovere la scelta responsabile della maternità e della paternità e di rimuovere ovvero ridurre gli ostacoli all'ingresso o alla permanenza delle donne nel mondo del lavoro, in relazione alla nascita di un/una bambino/a.*

L'intervento a carattere sperimentale della prima dote per i nuovi nati si propone di sostituire ad un mero contributo economico una tantum ed erogato indistintamente, un contributo erogato per il periodo di tempo necessario ad accompagnare le fasi più critiche dopo la nascita di un bambino, per la concentrazione di maggiori spese connesse alla crescita e alla educazione, e previa selezione dei nuclei familiari per condizioni economiche più e condizioni organizzative della famiglia stessa più disagiate.

I risultati attesi sono riferiti, da un lato, al sostegno concreto della maternità e paternità in nuclei familiari prevalentemente giovani, e, dall'altro, all'incremento nella domanda di servizi per la prima infanzia autorizzati nel territorio di riferimento, alle cui rette la prima dote può offrire un concorso significativo.

L'impatto atteso potrà esprimersi in un incremento della natalità nelle famiglie pugliesi, nonché nell'incremento del tasso di occupazione della popolazione femminile, ma non potrà essere misurato al termine della prima annualità di sperimentazione, riferendosi a fenomeni osservabili solo nel medio-lungo periodo (3-5 anni).

Carattere dell'intervento

La Prima dote per i nuovi nati consiste in una erogazione monetaria calcolata su base mensile, concessa ad un nucleo familiare in forza del possesso di determinati requisiti, come specificati ai punti successivi. L'erogazione monetaria non è un trasferimento economico a mero sostegno del reddito, bensì è un trasferimento economico vincolato al sostegno del lavoro di cura che direttamente e indirettamente la famiglia sostiene per la cura dei figli in età 0-36 mesi e per l'accesso a servizi territoriali autorizzati per la prima infanzia, pubblici e privati.

La prima dote per i nuovi nati non può, pertanto, essere erogato a nuclei familiari in cui il minore di 36 mesi sia temporaneamente affidato alle cure di comunità educative o case-famiglia per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente, ovvero non può essere erogata a nuclei che abbiano avuto riconosciuto il diritto alla prestazione, limitatamente ai periodi in cui si renda necessario l'affidamento del minore in una struttura residenziale per minori.

L'ammontare dell'assegno mensile che sarà erogato ai nuclei familiari deve mantenere le seguenti caratteristiche:

- non può in nessun caso essere superiore a 200,00 euro mensili e a 2.400,00 euro annui;

- deve essere proporzionato alle condizioni economiche del nucleo familiare, alla condizione lavorativa delle figure genitoriali per il carico organizzativo e gli obiettivi di conciliazione che ne discendono, alla composizione del nucleo familiare, secondo le modalità e i parametri che saranno specificati nel testo di avviso pubblico che il Settore Programmazione Sociale e Integrazione dell'Assessorato alla Solidarietà provvederà a predisporre, al solo fine di fornire uno strumento di riferimento a supporto del lavoro dei Comuni, e secondo gli ulteriori criteri e modalità che i Comuni

riterranno di individuare a livello di ambito territoriale, in relazione alle specifiche esigenze manifestate nei territori di competenza.

L'erogazione della prima dote per i nuovi nati, in un unico importo annuo ovvero in più rate periodiche o mensili, della prima dote per i nuovi nati al nucleo familiare risultato destinatario deve protrarsi, a valere sulle risorse di cui al presente provvedimento, per un periodo massimo di 12 mensilità a far data dalla approvazione della graduatoria dei beneficiari da parte dei Comuni interessati, e comunque non oltre il compimento del 36° mese di vita del minore per il quale è stato riconosciuto il contributo.

La stessa erogazione da parte dei Comuni interessati resta subordinata alla predisposizione e approvazione da parte dei Servizi Sociali dei Comuni interessati di un progetto personalizzato, condiviso con il nucleo familiare della persona non autosufficiente, in cui risultino specificati gli usi delle risorse attribuite in seno alla organizzazione del nucleo familiare per assicurare le cure più adeguate alla persona non autosufficiente, valorizzando l'apporto dei singoli componenti al lavoro di cura complessivamente richiesto, ed esplicitando le modalità di integrazione con la rete dei servizi sociali e sociosanitari.

Beneficiari

Le risorse di cui al presente provvedimento sono assegnate agli Ambiti territoriali di cui all'*art. 5 della L.R. n. 19/2006*, per il loro utilizzo in forma associata da parte di tutti i Comuni afferenti ad uno stesso ambito territoriale.

Il riparto delle risorse disponibili, che sarà effettuato con successivo atto dirigenziale, viene realizzato sulla base dei seguenti criteri:

- il 20% delle risorse viene ripartito sulla base della popolazione residente nei Comuni dell'Ambito territoriale;

- il 40% delle risorse viene ripartito sulla base della popolazione minorile (0-17 anni) residente nei Comuni dell'Ambito territoriale;

- il 40% delle risorse viene ripartito sulla base del numero di nuclei familiari che risultano residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale.

Il Comune capofila dell'ambito territoriale, ovvero altro Comune dell'ambito in base a quanto stabilito dal Coordinamento Istituzionale, provvede, previa approvazione dell'Avviso pubblico da parte del Coordinamento Istituzionale, alla pubblicazione dell'avviso per la raccolta delle istanze da parte delle famiglie residenti sul territorio interessato entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto dirigenziale di impegno delle risorse disponibili per l'intervento in oggetto sul bollettino ufficiale della Regione Puglia.

La graduatoria delle famiglie destinatarie finali dovrà essere unica a livello di ambito territoriale. Al fine di individuare le situazioni prioritarie di intervento su base di ambito, nel rispetto dei principi di omogeneità e di equità assunti a base del sistema di welfare regionale.

Il Comune individuato dal Coordinamento Istituzionale per l'espletamento di tutte le procedure di istruttoria e selezione delle richieste, fino alla formulazione della graduatoria finale, svolge le attività assegnate con il supporto dell'Ufficio di Piano di Zona, operando in ogni caso di concerto con i Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito territoriale a cui potranno essere demandate le attività

connesse alla definizione dei progetti personalizzati ed alla erogazione della prima dote per i nuovi nati, ai destinatari finali, nonché le attività di monitoraggio degli interventi individuali e di controllo rispetto ad eventuali inadempienze.

In caso di inadempienza, si applicheranno le procedure di cui all'*art. 18, comma 2, lettera s) della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19*, e successivo regolamento attuativo.

Destinatari finali

Sono individuati quali destinatari finali dell'intervento denominato "Prima dote per i nuovi nati":

- i nuclei familiari, anche monogenitoriali, nei quali sia presente almeno un minore, con età 0-36 mesi, per i quali la situazione economica e le condizioni di organizzazione della vita familiare richiedano un intervento economico per concorrere alla spesa connessa alla crescita e alla prima educazione del minore e per favorire la fruizione di servizi per la prima infanzia, atti a sostenere l'obiettivo della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in uno con la promozione di una maternità e paternità responsabile.

I destinatari finali saranno individuati, ai fini della formazione della graduatoria rispetto ai seguenti:

a) requisiti di ammissibilità

- presenza nel nucleo familiare richiedente, alla data di pubblicazione dell'avviso in ciascun ambito territoriale, di almeno un minore con età inferiore ai 36 mesi di vita;

- residenza del nucleo familiare richiedente, alla data di pubblicazione dell'avviso in ciascun ambito territoriale, da almeno sei mesi in uno dei Comuni dell'ambito stesso;

- ISEE 2005 del nucleo familiare convivente abitualmente nella stessa abitazione, non superiore a 30.000.00 Euro;

- attestazione da parte del nucleo familiare delle componenti del lavoro di cura non coperte dal servizio sociale a carattere domiciliare e/o comunitario assicurato da Comune e ASL e che ricadono sullo stesso individuo ovvero sul nucleo familiare;

b) criteri di valutazione delle situazioni familiari

- numero di componenti del nucleo familiare e composizione del nucleo (priorità per famiglie monogenitoriali, presenza di persone non autosufficienti, presenza di più minori presenti nello stesso nucleo, ecc.);

- numero di minori di età inferiore ai 36 mesi;

- condizione economica complessiva del nucleo familiare;

- condizione lavorativa dei soggetti adulti presenti nel nucleo familiare;

- obiettivi di cura che il nucleo familiare dichiara per il minore entro i 36 mesi di vita a valere sul contributo richiesto (a titolo esemplificativo: pagamento retta asilo nido comunale, pagamento retta asilo nido privato autorizzato, pagamento retta altro servizio per la prima infanzia autorizzato,

sostegno spese straordinarie connesse alle condizioni di salute, alla organizzazione familiare, ecc ...).

Altri criteri potranno essere aggiunti, nel rispetto dell'autonomia dei Comuni, in sede di approvazione dell'avviso pubblico di ciascun ambito territoriale, previa approvazione da parte del relativo Coordinamento Istituzionale e purchè non in contrasto con quanto definito nel presente provvedimento, oltre che con i principi di equità e di pari opportunità di cui alla *L.R. n. 19/2006*.

Con l'atto dirigenziale del Dirigente del Settore Programmazione Sociale di impegno delle risorse assegnate con il presente provvedimento, sarà approvato lo schema di Avviso pubblico che i Comuni assumono come riferimento per la predisposizione dei rispettivi Avvisi.

Dotazione finanziaria disponibile

La dotazione finanziaria complessiva per la sperimentazione per la prima annualità della prima dote per i nuovi nati in Puglia è pari ad Euro 5.000.000,00 ed è individuata nella dotazione assegnata al Capitolo 785010 della U.P.B. 7.3.1.

Le risorse saranno assegnate al Comune capofila di ciascun ambito territoriale con specifico atto del Dirigente del Settore Programmazione Sociale e Integrazione.

L'impegno massimo annuo per un singolo nucleo familiare non può essere superiore ad Euro 2.400,00. per un intervento di durata massima di 12 mesi.

Tempi di attuazione

La durata massima dell'intervento in favore dei destinatari finali è pari a 12 mesi a partire dalla formazione della graduatoria in ciascun Ambito Territoriale.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della *legge regionale n. 28/2001* e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di Euro 5.000.000,00 a carico del Bilancio Regionale 2006, da finanziare con le disponibilità del capitolo 785010 "Fondo per la prima dote per i nuovi nati fino al 36° mese di vita (*art. 25, comma 2, L.R. n. 19/2006*)" - U.P.B. 7.3.1 "Programmazione sociale e integrazione". Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Settore Programmazione Sociale e Integrazione con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale al sensi dell'art. 4, comma 4, lettere "a) ed f)" della *legge regionale n. 7/1997*.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

La Giunta

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore;

- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

Delibera

- di approvare quanto esposto in narrativa e la conseguente assegnazione ai Comuni delle risorse assegnate al Capitolo 785010 della U.P.B. 7.3.1, nel bilancio per il 2006, che saranno ripartite con il successivo atto dirigenziale di impegno, secondo i criteri esposti nel presente provvedimento;
- di approvare la istituzione della misura della "Prima dote per i nuovi nati fino al 36° mese sul territorio pugliese, a carattere sperimentale, nelle more della definizione di un piano organico di politiche familiari strettamente integrato con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- di autorizzare il Dirigente del Settore Programmazione Sociale e Integrazione ad assumere l'impegno delle somme disponibili per l'intervento in oggetto;
- di demandare al Dirigente del Settore Programmazione Sociale e Integrazione ogni altro adempimento attuativo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la pubblicazione sul sito istituzionale.